TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1001

Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione

La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'articolo 1003:

a) accerta la regolarita' della domanda;

b) provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce rossa italiana o, se cio' non e' possibile, da altro sanitario, se l'aspirante ha sana costituzione fisica ed e' esente da difetti organici incompatibili con il servizio;

c) unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 del codice e all'articolo 1742 del codice e il certificato relativo alla visita medica;

d) trasmette al centro di mobilitazione nella cui circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte. L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quinto — Personale civile e personale ausiliario delle forze armate
Titolo	III — Personale della croce rossa italiana ausiliario delle forze armate
Capo	II — Personale del corpo delle infermiere volontarie
Sezione	II — Immissione in ruolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-1001-istruzione-delle-domande-per-la-partecipazione-ai-corsi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it